

ANTIGONE

La tortura di Stato

Anno 2023,
XVIII, N. 1





ANTIGONE ³⁰ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO

a cura di Patrizio Gonnella

INDICE

Introduzione, di <i>Patrizio Gonnella</i>	9
Contro la tortura. 25 anni di articoli su <i>Il Manifesto</i> , di <i>Patrizio Gonnella</i>	12
La criminalizzazione della tortura nel mondo, di <i>Sofia Antonelli</i>	89
La giurisprudenza europea e la tortura in Italia, di <i>Maria Serena Costantini</i> e <i>Edoardo Paoletti</i>	111
La prevenzione della tortura in carcere, di <i>Mauro Palma</i>	127
Prime emersioni dal processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di <i>Luigi Romano</i>	142
Violenze in carcere: commento ad una prima sentenza sui fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale <i>Lorusso Cutugno</i> di Torino, di <i>Simona Filippi</i> e <i>Benedetta Perego</i>	166
Violenze in carcere: commento alla sentenza del Tribunale di Siena, settembre 2023, di <i>Ignazio Juan Patrone</i>	183
La violenza istituzionale nelle carceri catalane, di <i>Rachele Stroppa</i>	196
ALTRI SAGGI	227
Detenzione amministrativa: il <i>juez de control</i> e la riforma spagnola in una prospettiva comparatistica con la normativa italiana, di <i>Desirée Barra</i>	229

RUBRICA GIURIDICA	262
Carceri: nascono i gruppi speciali. Il G.I.O. e l'esempio francese da non seguire, di <i>Enrico Pinto</i>	264
ARTE E PENALITÀ	271
La tortura giudiziaria: narrazioni ed immagini ottocentesche sul caso Beatrice Cenci, di <i>Claudio Sarzotti</i>	273
AUTORI	276



VIOLENZE IN CARCERE: COMMENTO AD UNA PRIMA SENTENZA SUI FATTI AVVENUTI NEL 2018 PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO CUTUGNO DI TORINO

*Simona Filippi e Benedetta Perego**

Abstract

In the first part, edited by Simona Filippi, the position of the Director of the prison is analysed. In the article, without analyzing the single episodes that are currently under judicial discussion, a focus will be on the relations and dynamics between the Governor of Turin's prison, the Prison Police and the Health Care Area. In the second part, edited by Benedetta Perego, the decision of the Judge of the Preliminary Hearing is analysed, with particular attention to the crime of torture, illustrating the critical profiles and conflicts with the national and European jurisprudence. The Antigone Association is a civil party in the trial.

Keywords : torture, prison, governor, Turin, Antigone.

* Simona Filippi è Avvocata penalista nonché responsabile del contenzioso dell'Associazione Antigone. Benedetta Perego, Avvocato penalista, è parte del *team* contenzioso di Antigone e ha conseguito il Ph.D. in Procedura penale e Sociologia della pena.

PRIMA PARTE

1. Sulla condanna del Direttore della Casa circondariale *Lorusso Cotugno* di Torino per il reato di omessa denuncia.

Il 21 dicembre sono state depositate le motivazioni – sentenza n. 1522 emessa il 22 settembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Torino – in merito ai fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale *Lorusso Cotugno* di Torino. La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 25 indagati.

Nel corso dell'udienza preliminare, tre imputati (l'allora Direttore, Comandante e un agente di polizia penitenziaria) hanno deciso di procedere con il rito abbreviato – definitosi con sentenza 22 settembre 2023, n. 1522 – mentre per gli altri imputati, dopo il rinvio a giudizio, si sta attualmente celebrando il dibattimento. Le vittime scelte dagli agenti erano tutte indagate o condannate per reati di violenze sessuali sui minori o rapine a danno di minori.

In una scelta discrezionale, illegittima e dall'evidente intento punitivo, gli agenti colpivano i detenuti del Padiglione C dell'istituto, i così detti "protetti". Aspetto questo evidenziato già in sede cautelare: «Non va taciuto il fatto che le vittime dei reati contestati sono state [...] oculatamente scelte fra coloro che sono stati condannati per i

reati più odiosi [...] Tuttavia, coloro che per professione scelgono di servire lo Stato, agendo a diverso titolo come *longa manus* delle Autorità, ne devono rispettare le regole di diritto e etiche, rispettando la separazione di ruoli e di potere e, comunque, non potendo mai agire in modo arbitrario e gratuitamente violento e crudele, dando sfogo ai più bassi istinti animaleschi. "La privazione della libertà personale è sempre produzione di sofferenza ed è essa stessa il contenuto della pena e non lo spazio ove ulteriori sofferenze possano essere inflitte: si va in carcere perché si è punti e non per essere puniti" (Mauro Palma, Garante dei detenuti)» (Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del 30.09.2019, Tribunale di Torino).

Come riportato nel capo di imputazione, il Direttore è stato condannato perché, dopo essere stato informato in numerose occasioni dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino di reiterati episodi di violenze fisiche e altri tipi di vessazioni ai danni dei detenuti commessi da alcuni agenti di Polizia penitenziaria, decideva di non denunciare.

Eppure il Direttore, che ricopriva analogo ruolo quando nel dicembre 2004 presso il carcere di Asti si svolsero i noti fatti di violenza a danno di due detenuti – Sentenza CEDU Cirino Renne c. Italia del 26.10.2007 –, ha voluto ricordare in sede di esame quanto quella vicenda lo avesse colpito e segnato: «Certamente, questa

vicenda è una vicenda che mi aveva particolarmente segnato, in quanto, insomma, mi aveva fatto comprendere che non si poteva avere certezza e sicurezza del fatto che... anche perché insomma, il Direttore intanto non è presente costantemente in carcere, però insomma, è chiaro che bisogna vigilare con particolare attenzione» (cfr. trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022, p. 4).

La ricostruzione offerta dal Giudice è ben lontana dalla teoria delle così dette “mele marce” così frequentemente citata quando si parla di episodi di violenza all’interno del carcere: i fatti contestati venivano commessi da un numero cospicuo di agenti di polizia penitenziaria che hanno potuto compiere gravi condotte di violenze in un esteso arco temporale senza che il Direttore abbia deciso, almeno in un’occasione, di inviare gli atti alla competente Procura.

I tentativi di intervento da parte degli operatori penitenziari – educatori, esperti ex art. 80 o.p., docenti dei corsi e Garanti – si sono ritorti contro gli stessi addirittura amplificando un clima di pressioni e ritorsioni.

Nel corso delle indagini, una criminologa ha parlato di “difficoltà ambientale” creatasi a seguito di alcune segnalazioni e una funzionaria giuridico

pedagogica di “rapporto conflittuale con il coordinatore del Padiglione C”.

Tali segnalazioni pervenivano direttamente al Direttore già dal 2017.

Circostanza questa riferita dallo stesso nel corso dell’esame: «Allora, io verso la seconda metà del 2017 ho incominciato ad avere segnalazioni da parte del personale civile su questi comportamenti un po’ rigidi dell’Ispettore, comportamenti quasi volti ad affermare il primato della Polizia Penitenziaria sugli operatori civili, il cui contributo professionale invece è assolutamente indispensabile, va favorito il più possibile, visto che sono anche numericamente contenuti purtroppo, e quindi mi erano stati riferiti dagli stessi operatori civili, questi comportamenti poco aperti al dialogo» (cfr. esame imputato, udienza del 31.05.2022, p. 14).

Dirimente per porre fine alle ripetute violenze è stato il ruolo dei Garanti dei diritti delle persone private della libertà (comunale, regionale e nazionale)¹.

In particolare, le dichiarazioni rilasciate dalla Garante comunale in Procura sono state presupposto essenziale per l’apertura del fascicolo e, in generale, per lo svolgimento delle indagini: «Sin da subito appare importante sottolineare come il presente procedimento nasca da una

¹ Nel processo sono costituiti parte civile, oltre all’Associazione Antigone e ad alcune delle vittime, il Garante nazionale, il Garante della Regione Piemonte ed il Garante del Comune di Torino. Ordinanza G.U.P. dello 05.02.2022.

circostanza specifica, ossia dall'attivazione di un soggetto istituzionale che ha portato all'attenzione degli inquirenti circostanze meritevoli di attenzione e di approfondimento giudiziale. Nello specifico si tratta delle spontanee dichiarazioni rese in data 03.12.2018 dalla Dott.ssa [...], nella sua qualità di Garante delle persone detenute o private della libertà del Comune di Torino» (sent. 1522/2023, p. 13).

Nei mesi precedenti, il 3 settembre 2018, la Garante comunale aveva segnalato formalmente la situazione al Garante nazionale il quale, in data 4 e 24 ottobre 2018, effettuava due visite presso il carcere torinese.

A seguito delle visite, la situazione all'interno del carcere non migliorava.

Così, il 4 dicembre 2018, anche il Garante nazionale inviava una formale segnalazione alla Procura della Repubblica.

Nella nota, il Garante accertava, tra l'altro, le criticità dallo stesso rilevate nel corso delle due visite: «Infatti, dai colloqui con i detenuti, emergeva che alcuni agenti del blocco C utilizzavano quotidianamente modi brutali, quali picchiare i detenuti, dopo averli condotti in una saletta al piano di sotto, eseguire perquisizioni punitive, danneggiare

effetti personali, costringere il soggetto a leggere ad alta voce il capo di imputazione per poi deriderlo ed insultarlo, ovvero portarlo nei pressi della rotonda del reparto e circondarlo, anche alla presenza dell'ispettore, per intimorirlo e dissuaderlo da eventuali denunce nei loro confronti» (cfr. sent. 1522/2023, p. 16)².

Soltanto dopo le comunicazioni formali effettuate dai Garanti alla competente Procura, il comportamento da parte del Direttore è iniziato a cambiare.

Il cambio di rotta assunto dall'imputato viene evidenziato dal Giudice a sostegno della condanna delittuosa del medesimo in quanto ulteriore conferma che lo stesso, negli anni precedenti, si sarebbe potuto e dovuto comportare in maniera differente: «solo ad un certo punto, a indagini iniziate e comunque quando ormai non poteva fare diversamente, il Direttore ha iniziato a tenere un comportamento diverso. [...] Il registro usato in queste comunicazioni non appare connotato da tecnicismi o da particolare burocratizzazione, ciò a fugare ogni dubbio sul fatto che l'effettiva operatività del direttore, nei casi gravi e significativi, poteva e doveva prescindere da superflui appesantimenti burocratici che, se valgono per la generalità dei casi routinari,

² Dell'importanza del ruolo svolto dai Garanti ne viene dato atto anche nell'ordinanza di misura cautelare del 30.09.2019: «Il presente procedimento trae origine dalla presentazione spontanea presso la Procura della Repubblica di Torino, avvenuta in data 03.12.2018, della [...], Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, la quale intendeva riferire un episodio di cui era venuta a conoscenza, che riguardava il detenuto del blocco C, S.D., sezione dei condannati o in custodia cautelare per delitti a sfondo sessuale, della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino».

non possono ragionevolmente valere per segnalazioni di questo tipo» (cfr. sent. 1522/2023, p. 69).

2. Sui rapporti tra il Direttore, la Polizia penitenziaria e l'Area sanitaria

Preliminarmente all'analisi della condotta omissiva tenuta dal Direttore, la sentenza e il processo offrono un'occasione per analizzare alcune circostanze di contesto generale al cui interno sono maturate le scelte dell'imputato: innanzitutto il complicato rapporto tra la Direzione e la polizia penitenziaria nella gestione generale dell'istituto; in secondo luogo le modalità che il Direttore era solito seguire quando gli pervenivano notizie di violenze da parte degli agenti di polizia penitenziaria e, infine, le richieste avanzate dal Direttore all'Area sanitaria nel caso di utilizzo della forza da parte della Polizia penitenziaria a danno dei detenuti.

All'epoca dei fatti, il personale di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere torinese era di circa 750 unità.

I numeri delle presenze dei detenuti oscillano intorno alle 1.430 presenze su una capienza regolamentare di 1118 posti³.

Nel corso dell'esame, il Direttore ha evidenziato le difficoltà di coordinamento con la Polizia penitenziaria nelle attività quotidiane dell'istituto tanto che era solito organizzare tre/quattro volte l'anno delle riunioni con tutti gli agenti in servizio che servivano anche per “convincerli della bontà di certe attività, di certe progettualità che portavamo avanti”.

Le tensioni nascevano da quello che il Direttore individuava quale “eccessivo” carico di lavoro per la Polizia penitenziaria: «ma ovviamente si voleva spiegare quello che era il disegno penitenziario, cioè il fatto che un maggiore impegno, un impegno più proficuo e più utile per i detenuti dava una maggiore tranquillità all'istituto, indubbiamente, oltre che essere utile ai detenuti, perché le finalità del trattamento, il dettato costituzionale prevede che la pena, insomma deve servire, deve rieducare, quindi è chiaro che se deve rieducare, deve passare attraverso una serie di attività che devono essere organizzate in istituto, anche se ciò comporta carichi di lavoro, vanno ben pianificate, ma bisogna farle» (cfr. trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022 p. 11).

Si ricorda che, così come stabilito dalla legge, il Direttore è posto al vertice anche della Polizia penitenziaria⁴.

³ Dati tratti dalla *dashboard* dell'Osservatorio dell'Associazione Antigone all'indirizzo www.antigone.it.

⁴ Art. 9 lett. f) della Legge 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) secondo cui i doveri di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sussistono anche nei confronti del

Centrale per il Direttore era il rapporto di equilibrio con la Polizia penitenziaria «perché un istituto piccolo o grande che sia, ma maggior ragione grande, di imperio, facendo solo l'ordine di servizio, non lo si riesce a governare, occorre che ci sia il seguito, che si sia la condivisione operativa e degli obiettivi da parte di tutto il personale, quindi vi è più un istituto con settecento cinquanta Poliziotti Penitenziari, se non c'è la condivisione, a mettere il bastone fra le ruote si fa in fretta, ad andare in malattia si fa di tutto» (trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022 p. 58).

All'interno di questo clima generale, nel caso in cui al Direttore pervenivano notizie, più o meno dettagliate, di episodi di violenza a danno di un detenuto, lo stesso era solito seguire una prassi che indubbiamente il processo ha permesso di ricostruire non sia stata utile al concreto accertamento dei fatti.

Nello specifico, il Direttore si muoveva con due differenti modalità: o si rivolgeva all'Ufficio atti di Polizia giudiziaria interno al carcere – “un ufficio che si occupa

di espletare tutte quelle attività dall'Autorità Giudiziaria, delegate dalle Forze dell'Ordine esterne, ma anche disposte dal Direttore o dal Comandante” – oppure, nel caso di episodio avvenuto all'interno di un reparto, veniva chiesta una relazione allo stesso agente intervenuto (cfr. trascrizione esame imputato udienza 31.05.2022 p. 17).

Tale modalità pone un primo nodo centrale nell'analisi dell'accertamento di episodi di violenza all'interno di un carcere: la verifica di un'azione di violenza da parte di un agente a danno di una persona detenuta – dunque di una persona già posta in una condizione di inferiorità – non può essere rimessa a chi quelle violenze le avrebbe commesse o a chi è comunque legato a chi le ha commesse.

Per un agente scrivere che l'utilizzo della forza è stato illegittimo equivale a scrivere di essere stato autore di un reato.

Dunque, non soltanto vi è una evidente commistione di interessi e la vittima, permanendo nella condizione di persona

Direttore dell'istituto. Anche nel Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria (D.P.R. 82/1999), viene stabilito che il Comandante del reparto deve riferire con relazione scritta al Direttore dell'istituto i controlli effettuati, le disposizioni provvisoriamente impartite in via di urgenza e gli eventuali rilievi ai fini di successivi adempimenti (art. 28). E ancora: “Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.” “Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore.” “In particolare, il comandante del reparto: informa il direttore, immediatamente, su ogni fatto dal quale possa derivare pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto e, quotidianamente, sull'andamento dei servizi e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale del Corpo e dai detenuti ed internati” (art. 31 Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria).

detenuta in quell'istituto, difficilmente decide di denunciare a questo interlocutore.

Tale aspetto è emerso in maniera evidente nel processo.

Si cita un caso: dopo che la notizia delle violenze era giunta al Direttore, lo stesso disponeva che gli accertamenti venissero effettuati dal Comandante. Evidentemente l'esito fu che il detenuto non raccontò quanto aveva subito, anzi riferì al Comandante che gli agenti lo avevano addirittura aiutato in un periodo precedente: «Da quello che io ho letto, perché poi ho letto gli accertamenti, lui non ha raccontato di violenze, anzi lui ha raccontato... che in alcuni casi gli Agenti, soprattutto nel primo periodo ad agosto, lo avevano aiutato⁵» (cfr. trascrizione esame imputato p. 45).

Utile risulta invece la registrazione dell'evento critico nell'apposito portale – Registro degli eventi critici – in quanto, tra

l'altro, accessibile anche dal Garante nazionale delle persone private della libertà.

Infine, resta il tema del rapporto tra il Direttore e il medico o, meglio, le richieste che il primo aveva avanzato all'area sanitaria: da una parte una maggiore attenzione nel refertare le lesioni che potevano essere rinvenute sui detenuti e la possibile compatibilità con un'azione di violenza – “è chiaro che possono notare se determinate ecchimosi, ferite, contusioni sono compatibili o meno con il racconto che il detenuto fa, quindi rappresenta un indicatore importante, un'antenna preziosa, quindi con il dottore ne avevo parlato tanto, che era il dirigente sanitario della struttura, quindi cerco di dare indicazioni in modo che si possa, diciamo ogni segnale possa essere valutato con attenzione”–; dall'altra parte, il Direttore chiedeva al personale sanitario di essere presente nei casi in cui la Polizia

⁵ Per questo episodio, attualmente quattro agenti di polizia penitenziaria sono giudicati in dibattimento per il reato di tortura. In particolare, un agente, insieme ad altri due agenti non identificati, «entrava nella sua cella e, dopo avergli chiesto se avesse voluto farsi una doccia, lo aggrediva colpendolo con violenti schiaffi in faccia e sul collo, contestualmente insultandolo chiamandolo “Merda”; un agente, “nel consegnargli una lettera proveniente dalla sua fidanzata, lo costringeva a dire ad alta voce: “Sono un pezzo di merda”; tre agenti “lo costringevano a rimanere in piedi, nel corridoio della sezione a cui era assegnato, con la faccia rivolta verso il muro per circa 40 minuti, insultandolo reiteratamente con espressioni quali “Pezzo di merda” e costringendolo a ripetere ad alta voce “Sono un pezzo di Merda”; “dopo avergli chiesto conto del reato per cui era detenuto, lo conducevano in una stanza e qui lo colpivano violentemente con schiaffi al volto e al collo e pugni sulla schiena; in particolare un agente “lo colpiva per primo con un violento schiaffo al volto”; un altro agente “lo colpiva con ripetuti schiaffi al volto e alla testa, indossando i guanti”; un altro agente “lo colpiva con violenti pugni alla schiena; quindi, al fine di umiliarlo, lo costringeva a tornare in corridoio e a porsi nuovamente in piedi con la faccia rivolta verso il muro, al momento del passaggio di tutti gli altri detenuti della sezione, che rientravano nelle rispettive celle al termine dell'ora d'aria”; in reiterate occasioni cinque agenti “eseguivano perquisizioni arbitrarie e vessatorie nella sua cella, gettandogli i vestiti per terra, strappando le mensole dal muro e spruzzando detersivo per piatti sul materasso e sui vestiti; in un'occasione un agente “lo minacciava gravemente, dicendogli “Ti renderemo la vita molto dura, te la faremo pagare, ti faremo passare la voglia di stare qui dentro”; “tutte condotte che comportavano un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona detenuta».

penitenziaria avesse utilizzato la forza nei confronti dei detenuti – «la mia volontà era quella di far sì che, tutte le volte in cui ci dovesse essere l'impiego della forza o l'impiego di mezzo di coercizione fisica, vi fosse la presenza di un medico» (cfr. trascrizione esame imputato, udienza 31.05.2022, p. 37).

3. La condotta di omessa denuncia del Direttore

A fronte di tali circostanze generali, il Direttore, informato in diverse occasioni di episodi di violenze, decideva di non denunciare all'Autorità giudiziaria. Attenzione merita innanzitutto l'elevato numero delle segnalazioni sempre di contenuto più o meno analogo.

I fatti contestati si sono svolti nell'arco temporale che va da aprile 2017 a novembre 2019 ed il processo ha permesso di ricostruire, come sopra già accennato, che le prime segnalazioni giungevano al Direttore già a partire dalla seconda metà del 2017.

Tale circostanza è stata riferita dallo stesso imputato: «La prima volta che sono venuto a conoscenza di situazioni critiche all'interno del Padiglione C del carcere di Torino è stato nella seconda metà del 2017. Mi era stato in particolare segnalato, da parte del personale civile che operava nella casa circondariale [...] un atteggiamento ingiustificatamente autoritario da parte del

personale di Polizia Penitenziaria nei loro confronti e, in particolare, da parte del coordinatore del padiglione [...]» (cfr. sent. 1522/2023, p. 60).

La soluzione immaginata e poi realizzata dal Direttore per risolvere il problema fu quella di spostare l'Ispettore a coordinare un altro reparto con la ovvia conseguenza che gli episodi di violenza iniziarono a verificarsi anche presso questo reparto: «Dopo circa un paio di mesi da quando G. aveva assunto il coordinamento del Padiglione B la Garante mi venne a riferire che alcuni detenuti del Padiglione B avevano lamentato di essere stati vittime di violenze» (cfr. sent. 1522/2023, p. 63).

Ripercorrere dunque le segnalazioni giunte al Direttore risulta essenziale sempre tenendo presente che il processo relativo ai singoli episodi si trova attualmente nella fase dibattimentale anche in quanto tra gli argomenti utilizzati dalla difesa del Direttore, è stato più volte speso il tema della genericità delle segnalazioni: “Dico che si trattava di segnalazioni generiche perché non mi faceva neppure i nomi dei detenuti che avrebbero subito queste perquisizioni” e ancora “Mi pare di ricordare che si trattasse di segnalazioni sempre generiche, senza il nome del detenuto e senza l'indicazione del giorno e dell'ora”, “Il motivo per cui, nonostante queste ulteriori segnalazioni, neppure nel 2019 ho trasmesso una notizia di reato a carico di [...] (e neppure a carico di ignoti) era che queste segnalazioni erano troppo generiche.”

Ripetute segnalazioni seppur generiche non devono allertare il Direttore di un carcere e spingerlo a rivolgersi alla competente Procura tanto più quando, come nei fatti qui in esame, le segnalazioni sono molteplici, attribuite sempre agli stessi soggetti che agiscono con modalità sempre analoghe?

In ordine cronologico si ponevano le segnalazioni da parte dei Garanti: il Garante comunale aveva effettuato, oltre alle diverse segnalazioni informali, segnalazioni scritte il 17.01.2018, l'1.02.2018, il 14.03.2019, il 4.09.2019.

Nel leggere le diverse missive inviate dalla Garante, emergono riferimenti agli “schiaffi allegri al Blocco C” e soprattutto ricostruzioni dettagliate e preoccupanti di quanto dalla stessa era stato rilevato.

Una per tutte, la segnalazione del 17.01.2018: “In data 15 gennaio 2018 il nostro Ufficio è stato contattato telefonicamente dalla sorella del signor J.M., detenuto nella camera di pernottamento n. 257 della 12° sezione del Blocco B con la richiesta di far visita al fratello. Il giorno 16 gennaio, nel pomeriggio, la Garante si è recata in Istituto e ha appurato che il Signor J.M. era stato spostato al Blocco A al piano terreno in cella di isolamento. Il signor J. M. ha esposto alla Garante un episodio di maltrattamento avvenuto in data 24 dicembre u.s. all'una di notte. Egli ha dichiarato che, in seguito alla richiesta da parte di un agente in servizio di togliere

l'asciugamano che pendeva dal suo letto, utilizzato dallo stesso per avere maggior privacy nelle ore notturne, aveva eseguito l'ordine, ma che un secondo agente visibilmente in stato di ebbrezza lo ha fatto avvicinare alla porta e con violenza lo ha colpito con un pugno sull'occhio sinistro. Inoltre, sostiene che più persone hanno assistito al fatto e, malgrado i numerosi tentativi di farsi accompagnare in infermeria, soltanto dopo tre ore è stato visitato dal medico, il quale ha descritto in cartella l'evidente ecchimosi e tumefazione nella sede della lesione.

Il signor J.M. il giorno 27 dicembre u.s. si è recato nell'Ufficio Comando per sporgere denuncia ma sostiene di aver ricevuto minacce al fine di non procedere. Il detenuto riferisce di aver avuto un colloquio con la Direzione e successivamente di aver potuto procedere con la denuncia. A distanza di pochi giorni il signor J.M. dichiara di essere stato accusato di aver incendiato la cella 257 e aver subito come conseguenza un rapporto disciplinare punito con l'isolamento, rapporto che lo stesso sostiene abbia raggiunto anche le persone testimoni dell'accaduto al corrente della notte del 24 dicembre.”

Come già anticipato, anche il Garante nazionale segnalava al Direttore le notizie relative ad episodi di violenza.

Nel corso della seconda visita del 24.10.2018, il Garante aveva anche tenuto una riunione con il Direttore “per valutare le

possibili soluzioni alla situazione critica a lui, peraltro, conosciuta.”

Doveroso riportare anche le segnalazioni dell'allora Vicedirettrice, della Funzionaria giuridico pedagogica e della criminologa.

La Vicedirettrice aveva segnalato i casi di D.S. e di C.C.: “da circa dieci mesi ho informato il direttore della Casa di Custodia Lorusso e Cutugno degli episodi di cui ero venuta a conoscenza.”

Il suggerimento dato dalla Vicedirettrice al Direttore di spostare il detenuto non veniva accolto in quanto quest'ultimo aveva ritenuto più opportuno seguire le indicazioni date dal Comandante di non spostare il detenuto: “Anche a fronte delle mie perplessità, il Direttore mi disse che lui riteneva opportuno conformarsi al punto di vista del Comandante perché ci teneva ad avere buoni rapporti con [...] la Polizia Penitenziaria. Mi disse anche una frase che mi colpì molto, che è la seguente: “ricordati che noi siamo solo due e gli agenti invece sono tanti e se vogliono possono ribaltarci in qualsiasi momento.” (SIT rilasciate dalla Vicedirettrice e riportate in sentenza).

La Funzionaria giuridico pedagogica aveva segnalato il caso di A.M.M.: “Ricordo con esattezza sia la data che l'orario relativo all'episodio del detenuto ammanettato, perché al termine dei colloqui svolti quella mattina, con la collega [...], decidemmo di informare dell'accaduto il Direttore, il quale

ci disse di relazionare tutto, cosa fatta subito dopo”.

L'esperta criminologa aveva ricevuto diverse segnalazioni direttamente dai detenuti e ne aveva parlato con il Direttore: «tutte le volte che ricevevo queste confidenze, non mi limitavo a suggerire il da farsi ai detenuti, ma ne davo notizia verbalmente al Direttore dell'Istituto [...] il quale tutte le volte, pur dimostrando preoccupazione, rispondeva che non aveva la possibilità di sostituire l'Ispettore [...] a causa della mancanza di Ispettori in organico» (s.i.t. rilasciate dalla Funzionaria criminologa e riportate in sentenza).

Segnalazioni dunque tutt'altro che generiche.

Il processo ha permesso di ricostruire che la scelta da parte dell'allora Direttore di non denunciare sia stata una scelta consapevole - da qui la configurazione del dolo – determinata verosimilmente dalla volontà di non alterare i rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria: «posto che è chiaramente emerso che il Direttore, pur non avendo intenzione di aiutare nello specifico qualcuno ad eludere le investigazioni, non volesse alterare i rapporti di equilibrio con la polizia penitenziaria» (cfr. sent. 1522/2023, p. 70).

Le molteplici segnalazioni erano tutt'altro che generiche e anche solo il dato degli “infortuni accidentali” verificatisi tra il primo gennaio e il 2 ottobre 2018, acquisiti dall'elenco degli “eventi critici”, avrebbe

dovuto allertare l'imputato (su 166 infortuni accidentali, 75 risultavano avvenute nel Reparto C).

A fronte delle molteplici segnalazioni, il Direttore avrebbe dovuto denunciare i fatti alla competente Autorità anche in quanto aveva il potere (e l'obbligo) di individuare ed acquisire ulteriori elementi.

In tal senso, anche la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato l'obbligo in capo al Pubblico ufficiale di denunciare un fatto quando vi ravvisi gli elementi del reato e quando ha la facoltà di acquisirne di ulteriori⁶.

4. Considerazioni finali

Come ho tentato di fare nel presente articolo, a fronte di una sentenza di condanna di omessa denuncia da parte di un Direttore, più volte informato di episodi di violenza, risulta interessante approfondire le circostanze generali che hanno comunque contribuito alla scelta dell'imputato.

Da qui, dunque, la necessità di continuare a riflettere sui complessi rapporti di equilibrio con la Polizia penitenziaria, sulle modalità da seguire per accertare episodi di violenza e/o di utilizzo della forza ex art.41 L.354/1975 all'interno di un istituto penitenziario e, infine, il rapporto tra Direzione e Area sanitaria con riferimento

all'obbligo di refertare posto in capo al medico.

SECONDA PARTE

Sulla derubricazione dal reato di tortura in abuso di autorità contro arrestati o detenuti

1. Le imputazioni

La sentenza in commento, oltre a trattare delle posizioni apicali di cui si è detto, ha anche espresso giudizio sulla posizione di uno degli oltre venti agenti di polizia penitenziaria attinti dalla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Torino, giudicato per due imputazioni di tortura, nonché una di violenza privata contestati in concorso con altri agenti. In particolare, le imputazioni individuavano due persone offese, entrambe detenute nel padiglione C del Carcere di Torino al momento dei fatti.

Il primo di essi sarebbe stato attinto, nel periodo di detenzione e nella specie nel corso dell'anno 2017, da numerosi e degradanti insulti quali "pedofilo, pezzo di merda" e, in un'occasione particolare, colpito alle gambe ed ai fianchi con calci da tre o quattro agenti, uno dei quali gli avrebbe schiacciato anche una mano a terra con lo stivale.

⁶ Cfr. Cass., VI Sez., 3 luglio 2018, n. 49833.

Sarebbe poi stato costretto dagli stessi a dichiarare alla dottoressa, che lo visitò subito dopo in infermeria, di essersi fatto male da solo, nonché a fare, una volta scoperto che aveva denunciato l'accaduto e dietro minaccia di un nuovo pestaggio, analoga dichiarazione per iscritto alla Procura.

La seconda persona offesa invece, ospite del blocco C nel 2019, il 30 aprile di quell'anno, alla richiesta di aiuto per i dolorosi postumi di un intervento chirurgico all'addome, si sarebbe visto lanciare a terra una pastiglia di buscopan accompagnata dalla frase "tieni pezzo di merda, devi morire qui" per poi essere portato nell'ufficio dell'ispettore e, dallo stesso agente ed alla presenza di un altro non identificato, colpito con un primo calcio alle spalle alla gamba sinistra e poi, una volta a terra, reiteratamente preso a calci, indirizzati in particolare alle gambe ed allo stesso addome.

Al di là dell'articolata e completa ricostruzione dei fatti e degli elementi di prova alla base degli stessi che la sentenza opera e di cui si è già detto, per quanto attiene i due capi di tortura appena riassunti, il Giudice dell'Udienza Preliminare di Torino ha ritenuto di riqualificarli entrambi nel meno grave reato di cui all'art. 608 c.p. ossia nell'abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

Lo stesso giudice ha poi assolto l'agente imputato per i fatti relativi al 2017 per assenza di prova sufficiente, mentre ha

pronunciato sentenza di condanna per quanto avvenuto nel 2019; in ogni caso, ciò che è d'interesse in questa sede sono le motivazioni della riqualificazione delle imputazioni, che appaiono in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale e di legittimità in tema di tortura e che rappresentano, obiettivamente, un'occasione mancata con la quale si sarebbe potuto contribuire al perfezionamento ed alla definizione dei confini di una norma, quella che censura il reato di tortura, tanto giovane quanto perfettibile.

Rilevano, in questo senso, le motivazioni che la sentenza adduce relativamente agli eventi del 2019, nell'ambito delle quali viene data una, seppur scarna, spiegazione alla scelta di riqualificare nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 608 c.p.

Il provvedimento, pur ribadendo la particolare gravità della vicenda considerata, sottolinea come il caso specifico sarebbe stato del tutto peculiare e che l'aggressione fisica si sarebbe sostanziata in un solo, seppur non lieve, episodio.

2. Detenuto problematico e malinteso senso dell'autorità

Ancora, il giudice torinese ha sottolineato come la persona offesa fosse detenuto "particolarmente problematico", poiché necessitante di cure costanti per una serie di patologie fisiche cui avrebbe correlato continue richieste, non sempre

sulla base di un'effettiva urgenza, lamentando di non essere adeguatamente o tempestivamente ascoltato. Su questo punto appare utile riportare testualmente uno stralcio della sentenza in commento: «ciò, se non giustifica affatto il comportamento aggressivo e assolutamente arbitrario tenuto da A, nell'occasione che ci occupa, e che va senza dubbio censurato, quantomeno pone un ragionevole dubbio in ordine alle sue reali intenzioni posto che l'azione aggressiva si è sviluppata in seguito ad un malinteso e distorto senso dell'autorità, non al fine di ledere in maniera esorbitante la dignità della persona» (cfr. sent. 1522/2023, p. 120).

Ancora, la riqualificazione in abuso dell'autorità si giustificherebbe sulla base della poca esperienza professionale dell'imputato, ad uno dei suoi primi incarichi, e del fatto che non avesse ricevuto una formazione specifica per trattare la tipologia di detenuti coinvolti.

Si ribadisce che le vicende in esame si sono svolte tutte presso il padiglione C dell'istituto piemontese e, in particolare, nella sezione dedicata ai *sex offenders*, qualificati come a rischio di incolumità e dunque isolati dal resto della popolazione penitenziaria, per proteggerli da eventuali ritorsioni nei loro confronti in ragione dei delitti commessi.

Infine, il provvedimento è andato ad escludere la sussistenza dei crismi necessari per l'integrazione del reato di tortura non

essendo emerso, in maniera univoca, che dietro il comportamento arbitrario dell'agente “vi sia stata una forma di sadica soddisfazione per la propria capacità di generare sofferenza quanto piuttosto l'evidente incapacità di valutare i limiti della propria funzione, in rapporto non solo al caso specifico ma anche alla delicatezza dell'incarico svolto”⁷.

3. Tre argomenti fallaci

Riassumendo, dunque, sono tre le ragioni per cui, secondo il Giudice piemontese, non potrebbe ravvisarsi il reato di tortura nella vicenda considerata, pur fattualmente provata: si tratterebbe di un unico episodio di aggressione fisica, la persona detenuta sarebbe stata problematica, non si ravviserebbe sadismo e volontà di generare sofferenza nell'autore del reato. Circa la prima circostanza, la motivazione addotta non solo contrasta con il dettato stesso della normativa di riferimento ma, altresì, con la giurisprudenza di legittimità che, ormai ampia, si è sviluppata in materia. Appare, invero, del tutto ignorato e trascurato quel passaggio del primo comma dell'art. 613-*bis* c.p. ove viene posta in alternativa la realizzazione con “più condotte” ovvero “se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”.

⁷ Cfr. G.U.P., 22 settembre 2023, n. 1522, p. 120.

Ed in effetti, dopo le prime discrasie applicative nella giurisprudenza di merito seguita all'entrata in vigore, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come "il delitto di tortura è stato configurato dal legislatore come reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona"⁸. Anzi, la Suprema Corte ha ormai ampliato i confini concettuali e temporali delle "più condotte" sino a ricomprendervi anche plurimi contegni che pur avvengano nel medesimo contesto cronologico: del resto, affermare il contrario, porterebbe all'effetto paradossale di non potervi astrattamente sussumere i fatti perpetrati all'interno della Scuola Diaz verificatisi durante il G8 di Genova del 2001, quelli cioè stigmatizzati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come tortura nell'ambito di alcune sentenze di condanna nei confronti dell'Italia che comportarono una brusca e repentina accelerata proprio nel percorso di approvazione della legge 110 del 2017. La natura, dunque, pacificamente solo eventualmente abituale del reato di tortura destituisce di pregnanza il primo motivo per cui il giudice dell'udienza preliminare ha deciso di escluderne la sussistenza nel caso *de*

quo. Posto che quanto venne costretta a subire la persona offesa costituisce senza ombra di dubbio un trattamento inumano e lesivo della dignità, chiaramente insito nel gesto di gettare a terra una pastiglia ad un malato in sofferenza, nell'augurargli di fatto la morte, nel portarlo nell'ufficio di un alto grado e poi lo costringerlo, dopo un primo colpo alle spalle a tradimento, a subire un pestaggio, davanti ad un altro agente, mentre a terra e proprio all'addome ove già pativa i postumi di un intervento, in ogni caso il capo d'imputazione può comunque integrare plurime condotte. Ma ciò che più di tutto sembra essere stato ignorato dalla condanna in commento, di particolare rilievo per il prosieguo di questo ed analoghi giudizi che, purtroppo, stanno fiorendo lungo i tribunali del paese, è la sussistenza di un contesto nel quale i capi di imputazione, e le condotte dell'agente giudicato, si sono inseriti al fianco di decine di altri. Tutto quanto esposto sulla situazione generale, ed accertata, andata a crearsi all'interno della Casa Circondariale di Torino, quantomeno nel biennio preso in considerazione e nel blocco C, impone, ai fini anche della valutazione sulla configurazione di un trattamento inumano e degradante, di considerare ogni vicenda specifica come un fatto da inserirsi in una più ampia costellazione di violenze e maltrattamenti, in un clima di terrore nella popolazione detenuta e spesso anche nel personale civile, da un lato e di omertà nella

⁸ Cass., V Sez., 8 luglio 2019, n. 47079; conf. Cass., V Sez., 9 novembre 2021, n. 8973.

polizia penitenziaria, nonché, quantomeno secondo la sentenza in commento e in questa vicenda, nella figura dello stesso Direttore dall'altro.

Ancor di più ardua condivisione si rileva, poi, il secondo argomento sostenuto dalla pronuncia in analisi, per cui la condotta in esame debba essere riqualificata nel meno grave reato dell'abuso di autorità, perché la persona offesa, in virtù delle sue patologie fisiche (*sic!*), sarebbe stata problematica perciò conducendo l'agente ad un "malinteso e distorto senso dell'autorità". Il ragionamento, portato ai confini del paradosso, passa per la chiara colpevolizzazione della vittima e giunge ad assolvere o comunque alleviare la colpa del pubblico ufficiale poiché chiamato a trattare con una persona offesa problematica. Ma proprio quel concetto di problematicità gestoria abbinato, generalmente, alla popolazione ristretta, per altro, nel caso di specie, molto inopportunamente connesso a patologie serie e gravi di salute fisica, è figlio di una cultura giudiziaria e penitenziaria, la cui rotta deve essere deviata per interrompere la china di violenza ed abusi che si sta pian piano disvelando nella storia dei nostri istituti di pena. La popolazione detenuta, nella valutazione di simili soprusi, deve essere interpretata come categoria svantaggiata, in situazione di minorata difesa, timore, ricattabile, senza voce, quale è. Del resto questa è proprio la principale ragione

per cui autore d'eccellenza del reato di tortura è il pubblico ufficiale. Nonostante il nostro legislatore, come noto, abbia abdicato nel 2017 alla possibilità di scrivere una norma perfettamente in linea con i dettami sovranazionali e, perfino, con il senso comune, costruendo nel dettato dell'art. 613-*bis* c.p. un reato comune, cioè realizzabile da chiunque, è ben vero, infatti, che il primo articolo della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti della Nazioni Unite del 1986 qualifica come tortura proprio quel dolore o quelle sofferenze che siano "inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito". Del resto, in questa direzione è volta anche l'interpretazione che la Suprema Corte ha fornito in relazione al primo capoverso dell'art. 613-*bis* c.p., chiarendo come l'ipotesi di realizzazione da parte di un pubblico ufficiale, la c.d. tortura di Stato, sia da considerare quale fattispecie autonoma⁹.

È allora inaccettabile che l'argomento dell'autorità abusante, violenta, cioè ciò che rende la tortura di stato tale e reato grave e determinante quale termometro di salute di una democrazia, venga utilizzato a contrario, decontestualizzando la posizione di un agente asseritamente inesperto e definendo la sua condotta come frutto del malinteso, quando lo stesso faceva parte di una vera e

⁹ Cass., III Sez., 25 maggio 2021, n. 32380.

propria squadretta punitiva consolidata e ad azione sistematica, il cui spettro torna e ritorna nelle parole e nelle segnalazioni di detenuti, operatori, garanti, familiari. Non è un malinteso umiliare un uomo, augurargli la morte, colpirlo alle spalle, prenderlo a calci con gli spessi stivali d'ordinanza mentre è a terra, sui postumi di un intervento chirurgico. Non è un senso distorto dell'autorità, ma tortura.

E tutte queste osservazioni, infine, non possono che valere di fronte all'argomento dell'elemento soggettivo, che pur sempre da desumere dagli elementi fattuali nell'ambito del più complesso tra gli sforzi di ricostruzione della verità di un procedimento penale, non può condividersi allorquando il Giudice piemontese ritiene che la condotta analizzata possa ascrivere ad un errore nel "valutare i limiti della propria funzione".

La partita in corso in questo primo decennio di introduzione della legge 110 del 2017 è e sarà cruciale per definire i confini definitivi del reato di tortura; dopo un'attesa troppo lunga sarebbe davvero un'occasione persa ricondurre gravi, inaccettabili e degradanti violenze fisiche e psicologiche a mere questioni di limiti professionali del personale in divisa e non potrebbe che ostacolare, forse irreparabilmente, quella radicale rivoluzione nella cultura penitenziaria che è necessaria netto cambio di rotta, anzitutto